

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì venticinque del mese di novembre, alle ore 15.02 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1)	ZINGARETTI NICOLA Presidente	7)	LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2)	LEODORI DANIELE	8)	ONORATI ENRICA	"
3)	ALESSANDRI MAURO Assessore	9)	ORNELI PAOLO	"
4)	CORRADO VALENTINA""	10)	TRONCARELLI ALESSANDRA	"
5)	D'AMATO ALESSIO"	11)	VALERIANI MASSIMILIANO	"
6)	DI BERARDINO CLAUDIO"			
Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi e Valeriani.				

Sono collegate in videoconferenza: gli Assessori Corrado e Troncarelli.

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Onorati e Orneli.

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(OMISSIS)

Entra nell'Aula l'Assessore Orneli.

(OMISSIS)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Onorati.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 824

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" – Approvazione dell'aggiornamento delle Linee guida regionali per l'applicazione della tariffa puntuale da parte dei Comuni e degli schemi tipo di Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) e della Tari tributo puntuale (TTP).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti" e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2021, n. 14 approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione "Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione";

PRESO ATTO che:

- il D.lgs. 507/93 ha istituito e regolato la TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
- la tariffa rifiuti, detta anche tariffa d'igiene ambientale (TIA), è stata introdotta dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 ed è definita nelle sue varie componenti dal metodo normalizzato introdotto con il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
- il D.lgs. 152/06 con gli art.238 e segg. ha modificato la TIA;
- la Legge 296/06 (finanziaria 2007), art.1 comma 184 ha differito il passaggio Tarsu/Tia;
- il D.L. 208/08 art.5 comma 2 quater ha differito il termine per emissione decreto attuativo del D.lgs.152/06;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella legge 214/2011, ha introdotto con l'art.14 una nuova tassa sui rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi);
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), abrogato dal comma 704 della medesima legge;

CONSIDERATO che la Tari, quindi, sostituisce i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES;

CONSIDERATO che l'art.7, comma 9 del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha introdotto il comma 654-bis alla Legge 27 dicembre 2013, n.147 che prevede la necessità di considerare tra le componenti di costo della TARI "anche gli eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili con riferimento a:

- tariffa di igiene ambientale;
- tariffa integrata ambientale;
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

ATTESO quindi che con l'approvazione del citato decreto "Enti locali", inoltre, è stato previsto che il conto della Tari deve coprire tutte le "componenti di costo fisse", tra cui anche l'imposta non riscossa negli anni passati. Sono considerate, infatti, un "costo" della Tari le mancate precedenti riscossioni in quanto la tariffa, dovendo garantire la "copertura integrale dei costi", deve conseguentemente garantire anche quelli che derivano dai mancati pagamenti dei contribuenti inadempienti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 238, comma 4, secondo cui "la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani "è composta (...) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti(...)";

VISTO l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misura zione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP) è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di attuare il principio "chi inquina paga" per la gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 i sistemi di misurazione puntuale rappresentano lo strumento per la determinazione, in funzione delle quantità di rifiuti conferiti, della componente variabile della tariffa dei rifiuti;

ATTESO che la L.R. 10 agosto 2016, n. 12 all'art. 12 di modifica dell'art. Art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche) prevede che nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito l'Art. 21 bis (Tariffazione puntuale) che dispone:

- 1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.
- 2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell'ambito della programmazione sulla differenziata.

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del

servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

PRESO ATTO dei criteri stabiliti dal DM 20 aprile 2017 finalizzati a definire sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico e correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso;

RITENUTO che la tariffa puntuale debba rispettare i seguenti principi:

- TRASPARENZA il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto;
- PREMIALITA' il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato;

ATTESO che i Comuni esercitano le loro funzioni associandosi nelle forme e nei modi previsti dalla normativa regionale, o associati dell'Ente di Governo D'ambito (EGATO) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'applicazione della Tariffazione puntuale di cui all'art. 1 c. 667 L. 147/2013 e conseguente abrogazione dei prelievi in vigore quali la TARI di cui all'art. 1 c. 639 (tassa a coefficienti presuntivi o con commisurazione puntuale, applicata dal Comune senza iva) e Tariffa di cui all'art. 1 c. 668 (tariffa corrispettiva per Comuni che già avevano sistemi di misurazione puntuale, applicata dal Gestore con iva) deve avvenire dopo un periodo transitorio fino a scadenza dei contratti in essere e comunque non oltre il 31/12/2019;

PRESO ATTO che con deliberazione del Giunta regionale n. 953 del 12/12/2019 recante ad oggetto: "Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" – Approvazione delle "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni"." sono state approvate le Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale e si è rimandato a successivo atto l'approvazione del regolamento tipo sulla tariffazione puntuale;

CONSIDERATA l'evoluzione della normativa di settore tra cui le Direttive europee del pacchetto sull'economia circolare ed i Decreti Legislativi che ne recepiscono i contenuti normativi:

- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre;
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", pubblicato nella G.U. del 12 settembre;
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella G.U. del 12 settembre;
- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato nella G.U. del 14 settembre;

CONSIDERATE altresì le importanti modifiche normative approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulla regolamentazione della tariffa rifiuti, da ultime:

- la Delibera 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), provvedimento relativo al riconoscimento dei costi cosiddetti "efficienti" finalizzato, da un lato, a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi "efficienti", obiettivi questi che costituiscono un'evoluzione rispetto ai contenuti e al contesto applicativo del DPR 158/1999, in quanto tendono ad assicurare nel tempo una diversa composizione dei costi del servizio rifiuti e il contenimento della loro dinamica;
- la Delibera 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 31 dicembre 2023" (TITR), con la quale sono stati definiti gli elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti.

CONSIDERATI inoltre i contenuti della circolare interpretativa n. 37259 del 12 aprile 2021 del MITE, tesa a chiarire alcuni aspetti delle intervenute modifiche normative in materia di assimilazione sull'applicazione della TARI;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante le scadenze per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al differimento delle scadenze di cui all'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

RAVVISATA l'opportunità di agevolare i comuni nella fase di implementazione dei nuovi sistemi di misurazione puntuale funzionali al miglioramento della differenziazione dei propri rifiuti, predisponendo anche degli schemi tipo di Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa corrispettiva sia nel caso della tari tributo puntuale, che i comuni potranno utilizzare quale utile base di riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare conseguentemente le linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 953 del 12/12/2019, alla luce del mutato quadro di riferimento normativo e di riferimento, approvando anche gli schemi tipo di Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa corrispettiva sia nel caso della tari tributo puntuale;

PRESO ATTO che le citate linee guida sono indirizzate ai Comuni per la redazione del proprio Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, avente per oggetto la disciplina della Tariffa Puntuale diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, al fine di estendere l'applicazione della tariffazione puntuale a tutti i comuni del Lazio, la Regione ha anche istituito un apposito fondo per sostenere i Comuni e contribuire alle spese necessarie all'introduzione dei sistemi di misurazione puntale e/o all'aggiornamento dei sistemi e dei mezzi eventualmente presenti, nonché alla sensibilizzazione dei cittadini, con appositi bandi;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, approvare l'aggiornamento delle Linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale unitamente agli schemi tipo di Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa corrispettiva sia nel caso della tari tributo puntuale;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta telematica n. 68T del 4 novembre 2021;

VISTA la nota n. 967575 del 24 novembre 2021, con la quale l'Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;

CONSIDERATO che la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

DELIBERA

- 1) di approvare le "*Linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale*", quale aggiornamento del documento approvato con precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 953 del 12/12/2019, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare lo schema di regolamento tipo per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TCP), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare lo schema di regolamento tipo per la disciplina della Tari tributo puntuale (TTP), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che i Comuni con propri atti potranno dare autonomamente attuazione a quanto previsto nelle Linee guida sopra citate, nonché utilizzare gli schemi di regolamento tipo.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio <u>www.regione.lazio.it</u>.